



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d'iniziativa del senatore GIARETTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 2010**

Modifiche agli articoli 114 e 133 della Costituzione per la trasformazione delle province in enti di secondo grado

ONOREVOLI SENATORI. - Il tema della riforma delle province è ormai da troppi anni nell'agenda degli attori politici che intendono riformare i rapporti fra il centro e la periferia. Gli obiettivi di rivederne il ruolo in modo da rendere più efficienti i servizi erogati e, al contempo, contenere i costi della politica che nel corso del tempo sono diventati significativi continuano alternativamente ad essere sovrapposti, sottolineati ovvero criticati dai fautori della loro soppressione *sic et simpliciter* ovvero da coloro che intendono potenziarne il ruolo in un'ottica di maggiore autonomia e autorevolezza.

Questa costante tensione, come noto, non ha condotto ad alcun ammodernamento significativo né nella struttura dell'ente né nelle funzioni da esso svolte, il che si è tradotto in una oramai insopportabile sovrapposizione di ruoli e di funzioni con i comuni da un lato e con le regioni dall'altro che ha messo in luce in maniera sempre più netta il costo eccessivo che una struttura politica ulteriore - un livello di governo pariordinato agli altri, così come previsto dall'attuale articolo 114 della Costituzione - comporta.

In questo caso come in molti altri, dunque, il costo di mantenere in vita un ente come la provincia è risultato eccessivo rispetto ai benefici offerti alla cittadinanza, per cui risulta necessario rivederne la struttura e le funzioni.

Il presente disegno di legge costituzionale intende presentare una soluzione che possa permettere di contemperare le due esigenze fondamentali, cioè assicurare che ai cittadini della Repubblica venga garantita l'erogazione di servizi efficienti ma che, al contempo, la stessa erogazione non comporti dei costi a carico della collettività non com-

misurati ed eccessivi rispetto alla sua effettiva entità.

È infatti necessario far sì che le proposte demagogiche, che sempre più spesso vengono depositate, vengano accantonate per far spazio a soluzioni più ponderate e realmente in grado di rivedere il sistema in maniera efficiente.

Per questo motivo si è deciso di trasformare le province in enti esponenziali di area vasta, composti dai sindaci dei comuni interessati i quali sono tenuti a ricoprire la carica provinciale a titolo non oneroso.

Viene in particolare previsto, che le province esercitino in forma associata le funzioni comunali ad esse conferite, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo delle comunità locali.

A tal fine viene stabilito, con una disciplina transitoria di rango costituzionale che entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, un'apposita legge dello Stato provveda alla trasformazione delle province in enti di secondo grado, dopo un'intesa da stipulare con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La legge ordinaria dovrebbe in altre parole costituire l'atto attraverso cui procedere anche al conferimento alle province delle funzioni e dei compiti trasferiti, nonché per individuare gli organi fondamentali e le modalità di approvazione degli statuti da parte dei comuni partecipanti.

Al fine di ridurre gli sprechi e contenere i costi della provincia, viene esplicitamente previsto che i suoi organi di governo siano composti dai sindaci dei comuni del territorio interessato e che essi ricoprono le cariche connesse a titolo non oneroso.

Accanto alle disposizioni costituzionali transitorie sono inoltre previste una serie di aggiustamenti al testo costituzionale, che tengono conto della nuova struttura e del nuovo ruolo assegnato all'ente. In particolare, oltre alla revisione della rubrica del Titolo V, Parte II della Costituzione - che ora farebbe riferimento solamente alle Regioni e ai Comuni - sono previsti interventi sull'articolo 114, in modo da sottrarre le province al principio di pariequordinazione che l'articolo sancisce, e all'articolo 133, per far sì che non possano essere costituite nuove province, ma, tramite legge regionale, si possa disporre solamente la modificazione delle circoscrizioni provinciali già esistenti.

Infine, un altro punto fondamentale di snodo rispetto ad una revisione degli assetti di governo di area vasta riguarda la riforma delle prefetture e degli uffici territoriali di governo, anch'essi troppo spesso frammen-

tati e per ciò stesso non in grado di fornire in maniera efficace i servizi cui sono demandati e dunque fonte di sprechi nonché di inefficienze. È dunque necessario prima di tutto, in vista di una più organica revisione da conseguirsi auspicabilmente in tempi stretti, adattare la struttura degli enti periferici di governo al nuovo ruolo assegnato alla provincia.

Per conseguire ingenti risparmi di spesa le risposte demagogiche non hanno alcuna utilità concreta. La presente proposta di revisione costituzionale, nel pragmatismo che la contraddistingue, garantirebbe al contrario una riduzione degli sprechi e una migliore efficacia dell'intervento pubblico in tempi brevi e senza mutilazioni inutili ovvero casuali.

Per questi motivi si auspica un esame in tempi rapidi del presente disegno di legge costituzionale.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

*(Modifica della rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione)*

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni e i Comuni».

## Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione)*

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* Il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato.

Nei territori individuati dalla legge dello Stato, in sostituzione dei Comuni, sono istituite le Città metropolitane, ripartite in Municipi»;

*b)* dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Le Regioni, i Comuni e le Città metropolitane sono enti autonomi con propri statuti, poteri funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione».

## Art. 3.

*(Modifica all'articolo 133  
della Costituzione)*

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il mutamento delle circoscrizioni provinciali è stabilito con legge regionale su iniziativa dei Comuni interessati».

## Art. 4.

*(Disposizioni transitorie per la trasformazione delle province in enti esponenziali di area vasta)*

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, con apposita legge dello Stato, predisposta d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene disposta la trasformazione delle Province in enti di secondo grado, quali soggetti di coordinamento e collaborazione dei comuni per l'esercizio di funzioni di area vasta.

2. Le Province esercitano le funzioni attribuite dalla legge di cui al comma 1 e quelle comunali ad esse conferite promuovendo e curando gli interessi e lo sviluppo delle comunità locali.

3. La legge di cui al comma 1 disciplina le funzioni delle Province e le modalità di conferimento alle Province delle funzioni e dei compiti trasferiti dai Comuni, la struttura e la composizione degli organi fondamentali nonché le modalità di approvazione degli statuti da parte dei Comuni partecipanti. Gli organi di governo delle Province sono composti dai sindaci dei Comuni del territorio interessato che ricoprono le cariche connesse a titolo non oneroso.

4. La legge di cui al comma 1 provvede altresì al riordino e alla razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato tenendo conto della nuova struttura delle Province e dei principi di economicità ed efficienza.



